

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo I - Delle persone fisiche

Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito [c.c. [143-bis](#), [156-bis](#), [262](#), [299](#), [2563](#), [2565](#)].

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [c.c. [602](#)].

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.